

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA S. ZENONE. AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 14.45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA S. ZENONE. AFFIDAMENTO ALLA A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;

- che già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti nel territorio, riscontrandone nel tempo l'esito positivo;

- che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica e annessi spogliatoi in località S. Zenone;

VISTO:

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011 - l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica e si è stabilito di affidarne la gestione, in concessione d'uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con avviso pubblico Prot. n. 16003 del 9.11.2011, reso noto alle numerose associazioni sportive operanti nel territorio, nonché alle Associazioni o istituzioni sociali, culturali o ambientaliste locali, è stata avviata la procedura di selezione, finalizzata alla scelta del contraente per la gestione di n. 3 strutture sportive comunali, e precisamente:

- Impianto sportivo di Via Cusinati (superficie mq. 16.300 circa) – comprendente campo da calcio, spogliatoi, servizi igienici e tribune (esclusa la pista e le pedane di atletica leggera);
- Palestra Comunale "R. Brunello" in Viale dello Sport (superficie mq. 1.700 circa);
- Campo da calcio di Via S. Zenone – (superficie mq. 5.500 circa) – costituito da campo in erba sintetica, spogliatoi e servizi igienici;

- che, per quanto attiene l'impianto sportivo di Via S. Zenone, è pervenuta in data 6.12.2011, entro il termine stabilito nell'avviso, la richiesta di ammissione e disponibilità per la concessione in uso e gestione dell'impianto, solamente da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica LA ROSSANESE CALCIO con sede in Rossano Veneto – Via Cartiera n. 34, che offre un canone annuo di concessione di € 600,00, oltre l'Iva;

- che la gestione del complesso sportivo comunale dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nell'allegata convenzione che disciplina i reciproci impegni di gestione e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la documentazione presentata e verificata la sussistenza, in capo all'Associazione Sportiva La Rossanese Calcio, dei requisiti richiesti, nonché la conoscenza della professionalità e della capacità organizzativa dimostrati nel campo dello sport da parte della Società stessa;

RITENUTO di prendere atto dell'esito della selezione pubblica e di affidare all'unico candidato – **LA ROSSANESE CALCIO A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 914533 - Cod. Fisc. e P.Iva 03176780249 la concessione di cui trattasi

per il triennio 2012 – 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) - **di prendere atto** dell'esito della selezione effettuata in merito all'affidamento in concessione - per il periodo 1.1.2012 – 31.12.2014 - della gestione e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di Via S. Zenone;

2) – **di affidare**, per le ragioni evidenziate in premessa, la concessione del servizio di cui trattasi, all'Associazione Sportiva **LA ROSSANESE CALCIO A.S.D.** con sede a Rossano Veneto in Via Cartiera 34 - Matr. F.I.G.C. 914533 - Cod. Fisc. e P. Iva n. 03176780249 - alle condizioni, modalità e canone di cui all'allegata convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) - **di dare atto** che il Comune di Rossano Veneto addiverrà alla stipula della convenzione per la concessione in gestione degli impianti sportivi in oggetto con la Associazione La Rossanese Calcio e che il Responsabile del Serv. Affari Generali e Servizi alla Persona provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari per la sottoscrizione della stessa da parte dell'Associazione Sportiva, con facoltà eventualmente di integrare il testo per aspetti minimali di puro completamento e chiarezza del contenuto che non comporti alterazione degli elementi fondamentali dell'accordo.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
F.TO ORSO Dott. Paolo

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE
F.TO PAN Rag. Zelia

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE – TRIENNIO 2012 – 2014.

Rep. N. _____

L'anno duemila....., il giorno del mese di
....., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Paolo Orso, che dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

Il Sig. **BALBO MORENO**, nato a Zugliano (VI) il 25.5.1950, residente a Rossano Veneto in Via Don G. Marangon n. 13 – in qualità di Presidente della **A.S.D. La Rossanese Calcio** con sede in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 34 – C.F. e P. Iva 03176780249;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica e annessi spogliatoi in località Via S. Zenone;

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo, e da affidare in concessione d'uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;

- che con Deliberazione di Giunta C. n.....del....., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata alla concessione di cui trattasi e ne è stato disposto l'affidamento, per il triennio 2012 – 2014, alla Associazione Sportiva La Rossanese Calcio con sede in Rossano Veneto, Via Cartiera 34 - matr. F.I.G.C. 914533 - Cod. Fisc. 03176780249;

- che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato "L'Amministrazione Comunale" come sopra rappresentato, affida all'A.S.D. La Rossanese Calcio di seguito definita il "Concessionario", l'uso in concessione dell'impianto sportivo comunale di Via S. Zenone. Gli impianti oggetto della presente convenzione/disciplinare sono i seguenti:

- **il campo da calcio in erba sintetica** (comprensivo di n. 4 torri faro di illuminazione)
- **n. 2 spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce**
- **n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi e docce**
- **locale infermeria con relativo servizio**
- **n. 3 servizi per il pubblico**

- vano tecnico centrale termica
- deposito per attrezzature

L'impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dall'Associazione La Rossanese Calcio secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato di calcio e degli allenamenti settimanali delle varie categorie (fino alla 3^a Cat.).

ART. 3 – FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e sostenere la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Nel rispetto di tali obiettivi la gestione dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata all'organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio (allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – DURATA

La presente concessione ha la durata di anni tre, con decorrenza **dal 1° Gennaio 2012 al 31 Dicembre 2014**, senza possibilità di tacito rinnovo.

L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione.

Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata.

E' facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo.

ART. 5 - CONSEGNA ED USO DELLE STRUTTURE

Il concessionario prende in consegna la struttura dell'impianto sportivo di Via S. Zenone nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della concessione l'impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d'uso.

Anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all'Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo.

L'utilizzo della palestra deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall'Associazione, e dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle

attrezzature.

In base al parere del CONI – Comitato Provinciale di Vicenza - all'interno dell'impianto sportivo non è consentita la presenza di pubblico.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione da versare all'Amministrazione Comunale è stabilito in € **600,00 (oltre l'Iva)**, come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario in fase di selezione.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione posticipata, entro il 31 Dicembre di ogni anno di riferimento.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Concessionario sarà l'intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti.

Qualora le utenze risultino intestate al Comune di Rossano Veneto, al fine di evitare temporanei subentri e costi aggiuntivi, potrà essere mantenuta l'utenza a carico del Comune. In tal caso il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine di ogni esercizio finanziario, salvo conguaglio, l'importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale.

Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale.

L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari.

Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

Rimangono, altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d'incendio.

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere).

Il Concessionario, considerata la copertura piana dell'edificio spogliatoi, almeno due volte all'anno, oppure in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, dovrà effettuare una manutenzione ordinaria che preveda la rimozione di eventuali accumuli di acqua o neve, onde evitare infiltrazioni d'acqua.

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba sintetica del campo da gioco:

Manutenzione ordinaria (settimanale)

- spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico;
- irrigazione del manto nei periodi di massima siccità, al fine di stabilizzare il granulo di gomma nelle varie azioni di gioco;
- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarica del granulo di gomma od organico.

Manutenzione straordinaria trimestrale

- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazzatrice per evitare l'indurimento del terreno di gioco.

Uso e mantenimento del campo da gioco

- Per il corretto uso e mantenimento del campo da gioco necessita:
- vietare l'utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica;
- mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, ecc.;
- non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di gioco (il campo è normalmente in grado di sostenere 2,5 kg./cmq.);
- non utilizzare la superficie per eventi diversi dal gioco del calcio e/o altre attività sportive;

La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le pavimentazioni in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente attendere che la neve si sciolga, mentre per il gelo è consigliato rompere le lastre.

E' consigliabile la rimozione della neve prima possibile, in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato.

a.3 – alla manutenzione scarpate laterali e aree di pertinenza ed accessorie

Il Concessionario dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso almeno tre volte all'anno (aprile/maggio - giugno/luglio – agosto/settembre), asportando, contemporaneamente al taglio, il verde di risulta e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle disposizioni comunali in vigore.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo dovranno essere tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

a.4 – utilizzo impianti di irrigazione

L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo dei seguenti impianti di irrigazione del complesso sportivo:

- impianto completo per irrigazione campo in erba sintetica funzionante tramite n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa;
- impianto completo per irrigazione scarpate funzionante tramite n. 46 irrigatori Mod. Falcon 6504.

Gli impianti attingono l'acqua mediante allaccio al pluvirriguo gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella.

Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

a.5 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.6 – Il Concessionario provvederà direttamente, o tramite Ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell'impianto sportivo, in particolare:

- manutenzione ordinaria degli impianti;
- affidamento delle funzioni di "terzo responsabile" a ditta qualificata per l'esercizio dell'impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.);
- tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica;
- verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermini, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione.

Qualora le utenze siano intestate al Comune, il Concessionario provvederà a rimborsare

allo stesso le spese sostenute per la conduzione e gestione dell'impianto termico.

a.7 alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.8 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della concessione;

B) alla custodia degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

b.1 all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;

b.2 all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento di tutti gli altri impianti tecnologici;

b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;

b.4 all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) a garantire le seguenti condizioni generali:

c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all'art. 3 e al successivo art. 9.

c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l'Amministrazione degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione della manutenzione, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche o innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità.

D) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 9 – MODALITÀ' DI UTILIZZO E PROGRAMMA

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso.

Il Concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario provvede entro il 31 Agosto di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi in considerazione del proprio programma di allenamenti e attività di campionato.

Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario

è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro.

L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario).

E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura. Il concessionario si assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

ART. 10 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto o dei locali saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l'accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi.

Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell'impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario.

L'utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito.

Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto:

- sponsorizzazione di iniziative sportive;
- esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione;
- contributi pubblici e privati;
- quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell'esercizio finanziario.

ART. 11 – CONTRIBUTO

Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprire i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei "contributi per l'attività associativa", sulla base del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.

Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata entro il 31 Gennaio la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell'Associazione riferito all'anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura.

Come enunciato, il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal citato Regolamento Contributi (Capo II°) e, in caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti sul contributo entro il 31 Luglio di ogni anno, previa specifica richiesta della Società Sportiva

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l'Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ' ED ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.

Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. E' inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono della struttura sportiva.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione.

La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

La polizza stipulata dovrà:

- essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo;
- essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza.

ART. 14 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;
- è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D-Lgs. 30.6.200, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d'ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all'art. 7 dello stesso decreto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario.

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione

solo in caso d'uso, a norma dell'art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 131/1986.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bassano del Grappa.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 54 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/01/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **24/01/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB